REGOLAMENTO (CEE) N. 1524/89 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1427/89 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 24 al 30 maggio 1989 per la lira italiana e la peseta spagnola inducono a modificare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, gli importi compensativi monetari applicabili per l'Italia nel settore dello zucchero e per la Spagna nel settore dei vini; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati nei settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come

- 1) La colonna «Spagna» delle parti 12, 32, 42, 52, 62, 72 e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Italia» delle parti 12, 52 et 72 dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 3) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

^(*) GU n. L 145 del 29. 5. 1989, pag. 1.